

TI_GERICHTE 52.1998.164 vom 7. August 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-08-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.164

FR: TI_GERICHTE 52.1998.164 du 7 août 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.164 del 7 agosto 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

LOC l'ufficio presidenziale del consiglio comunale é costituito da un presidente, uno o due vicepresidenti e due scrutatori. Esso viene nominato ogni anno, la prima volta nella seduta costitutiva e, in seguito, all'apertura della prima sessione ordinaria (art. 48 cpv. 2 LOC). Le cariche in seno all'ufficio presidenziale non sono obbligatorie (art. 48 cpv. 3 LOC). L'art. 11 RC ricalca quanto dispone l'art. 48 LOC, precisando nel contempo l'istituzione di una sola carica di vicepresidente. L'art. 12 RC stabilisce indi che l'ufficio presidenziale viene eletto per alzata di mano ed a maggioranza dei votanti, secondo il quoziente di voto previsto al cpv. 1 dell'art. 31 (in realtà trattasi dell'art. 32), riservato un altro sistema di voto se richiesto e deciso a maggioranza dei votanti. La ripartizione dei seggi sull'arco del quadriennio avviene di regola per accordo dei gruppi (art. 12 cpv. 2 RC). In caso di disaccordo, fa stato la ripartizione prevista per la nomina delle commissioni (art. 12 cpv. 3 RC). L'art. 13 RC, riservato alla nomina ed alle competenze del presidente, specifica che nel caso di più proposte per questa carica occorre procedere con il sistema delle votazioni eventuali (cpv. 1). 2.2. Sulla scorta di queste premesse il Tribunale ritiene necessario precisare o correggere alcune considerazioni svolte da parte del Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, indipendentemente dell'epilogo della lite. In primo luogo é vero, come afferma l'istanza inferiore, che la LOC non assicura una rappresentanza proporzionale in seno all'ufficio presidenziale delle forze politiche che siedono nel consiglio comunale. E' però altrettanto vero che, a _____, simile rappresentanza é garantita dall'art. 12 cpv. 3 RC. In secondo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dal Governo in adesione ad una corrispondente suggestione del municipio di _____, l'applicazione dell'art. 12 cpv. 3 RC non é minimamente problematica. Questo disposto significa semplicemente che, in caso di disaccordo tra le forze politiche, i seggi dell'ufficio presidenziale vengono attribuiti secondo il sistema di riparto (proporzionale) che regge l'assegnazione dei seggi nelle commissioni del legislativo, ancorato agli art. 73 LOC e 50 RC. Il fatto che, a _____, le commissioni siano formate da 5 membri (art. 46 RC) non osta all'applicazione del rinvio per la nomina dell'ufficio presidenziale, di soli 4 membri. Basta sostituire, ai fini del calcolo (cfr. Ratti, Il Comune, vol. I, pag. 284; inoltre Michele Ferrari, La commissione della gestione, pag. 22), il numero dei membri della commissione (5) con quello dell'ufficio presidenziale (4). Da ultimo, diversamente da quanto ha assunto il Governo, l'art. 13 cpv. 1 RC, il quale assoggetta al sistema delle votazioni eventuali l'elezione alla carica più importante e prestigiosa dell'ufficio presidenziale, ovvero quella di presidente del consiglio comunale, nel caso in cui vi fossero più proposte, non si pone in contraddizione con l'art. 12

cpv. 3 RC. In effetti, un conto é ripartire tra le varie forze politiche i 4 seggi componenti l'ufficio presidenziale senza precisare la funzione di ciascun seggio assegnato, un altro é eleggere un certo membro del legislativo ad una ben precisa carica - in casu quella di presidente - all'interno dell'ufficio in rassegna: carica centrale, per l'elezione alla quale il legislatore comunale ha voluto rammentare espressamente il sistema di voto. Se, quindi, la forza politica che domina il Legislativo può sempre imporre il suo candidato alla testa del consiglio comunale in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 RC, essa deve nondimeno rispettare la rappresentanza proporzionale in seno all'ufficio presidenziale, accettando - a dipendenza del riparto effettuato come poco sopra spiegato - l'occupazione di una o più delle altre cariche da parte degli altri gruppi in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 RC. 3. 3.1. Ferme queste premesse il ricorso deve essere respinto per quanto concerne l'elezione di _____ alla carica di presidente del consiglio comunale. Essa rispetta difatti tanto l'art. 12 cpv. 3 RC che 13 cpv. 1 RC. Invano l'insorgente sollecita una rotazione della carica di presidente. Questa non é prevista dalla legge, per cui il Tribunale non può ordinarla (art. 61 PAmm). 3.2. Per quanto riguarda invece la nomina del vicepresidente e dei due scrutatori il gravame deve essere considerato irricevibile. In effetti l'insorgente, capogruppo di _____, ha espressamente dichiarato in seduta di rinunciare ad inoltrare una candidatura a nome dello stesso in alternativa a quella presentata dal PLR per quanto riguardava la carica di vicepresidente e, dopo la nomina di quest'ultimo, ha abbandonato la seduta insieme ai membri del suo gruppo nonché del gruppo PPD. Ciò facendo egli ha permesso l'elezione tacita tanto del vicepresidente quanto dei due scrutatori. Egli non può pertanto dolersi di queste elezioni, cui ha acconsentito (cfr. RDAT 1977 N. 19) rispettivamente che ha reso possibile a causa del suo comportamento. Non appare pertanto necessario verificare se - come sembrerebbe invece prima facie alla luce dei rapporti di forza in seno al legislativo - l'occupazione da parte del PLR di tutti i seggi dell'ufficio presidenziale durante l'anno in corso, favorita dal disimpegno delle altre forze politiche, sia costitutiva di una violazione dell'art. 12 cpv. 3 RC. 4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto, nella misura in cui é ricevibile. La tassa di giudizio deve essere messa a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 48, 73, 208, 209 LOC, il RC di _____, 3, 18, 28, 46, 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso é respinto nella misura in cui é ricevibile. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario